

# Informatica giuridica

Prof. Alessandro Bugatti

# Privacy e nuove tecnologie

- Dal 1 gennaio 2004 in Italia è in vigore un codice per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003).
- Il codice si apre con questa enunciazione “Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano”.
- Dato personale: qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica, giuridica, un ente o un'associazione.

# Dati personali

- Un dato personale può essere un nome, un cognome, un numero di telefono, una fotografia, ecc.
- Esistono dei dati più delicati che vengono detti dati sensibili e sono quelli che riguardano opinioni politiche, convinzioni religiose, stato di salute, vita sessuale,...
- Principio di necessità: si minimizza il ricorso ai dati personali.

# Tutele dei diritti

- Le nuove tecnologie hanno aumentato a dismisura la quantità di dati personali presenti in archivi computerizzati
- Bisogna bilanciare il miglioramento dei servizi con la tutela della privacy
- Introduzione di codici deontologici (giornalisti, operatori sanitari, istituzioni bancarie...)

# Misure minime di sicurezza

- Presenza di un sistema di autenticazione
- Sistema di autorizzazione e aggiornamento delle utenze autorizzate
- Protezione da accessi non autorizzati
- Procedure di backup
- Documento programmatico della sicurezza
- Tecniche di cifratura per dati sensibili

# Diritto d'autore

- La protezione del software ricade nell'area dei diritti di privativa previsti per le creazioni intellettuali
- In particolare ci si è rifatti a due aree preesistenti:
  - Disciplina dei brevetti
  - Norme sul diritto d'autore

# Situazione italiana

- Prima del 92 si ricorreva per via analogica alla disciplina sul diritto d'autore e quindi non erano presenti profili penali.
- Con il D.Lgs. 518/1992 il software è inserito tra le opere dell'ingegno tutelate dal diritto d'autore.
- La tutela riguarda esclusivamente la forma espressiva e non l'idea e i contenuti.

# Tutele su software

- Diritti esclusivi del titolare sulla riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale.
- Divieto di distribuzione al pubblico
- Possibilità di una copia per uso privato
- Possibilità di decompilare per garantire interoperabilità del programma.

# La brevettabilità del software

- Il brevetto nasce con queste caratteristiche:
  - Rivelazione dell'insegnamento inventivo
  - Limitazione temporale del monopolio
- In Europa non è possibile brevettare software (negli Stati Uniti sì)
- Introdurre la brevettabilità del software sarebbe nocivo per la piccola e media impresa

# Le licenze software

- Freeware: il programma può essere distribuito, riprodotto e modificato gratuitamente
- Shareware: l'uso del software è consentito solo per un determinato periodo di tempo o con funzionalità ridotte
- Trial version: è una versione non definitiva del programma (beta version)

# Licenze software

- Open source: il codice sorgente deve a disposizione di tutti e la distribuzione deve essere libera.
- Copyleft: l'autore si spoglia delle prerogative relative al diritto d'autore e questa condizione viene trasmessa a tutte le successive modifiche.
- EULA (End User Licence Agreement): è la tipica licenza dei software Closed Source

# I contratti dell'informatica

- Classificazione dei contratti rispetto all'oggetto del contratto inteso come bene:
  - Contratti che hanno ad oggetto l'hardware (acquisto del parco macchine, installazione di una rete,...)
  - Contratti che hanno ad oggetto il software (realizzazione di un gestionale, acquisto di licenze software,...)

# I contratti dell'informatica

- Classificazione dei contratti rispetto alla prestazione contrattuale:
  - Leasing di software
  - Contratti di licenza software
  - Appalto di servizi informatici
  - Contratti di fornitura di servizi telematici
  - Housing e hosting
  - Bannerling

# La tutela penale del software

- Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multe da 2500 a 15000 euro per le seguenti fattispecie di reato
  - Duplicazione abusiva a scopo di lucro (potrebbe essere considerato anche l'uso personale)
  - Importazione, distribuzione, vendita o locazione abusiva a scopo commerciale
  - Rimozione o aggiramento dei mezzi di protezione dei programmi

# Tutela penale dei sistemi informatici

- Le fattispecie di reato previste
  - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (distruggere, deteriorare, rendere inservibile): aggravante se chi compie il reato è operatore di sistema
  - Attentato a impianti di pubblica utilità (da tre a otto anni)
  - Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (ad esempio virus)

# Altri reati

- Alterazione di documento informatico
- Frode informatica
- Intercettazione, impedimento e interruzione illecita di comunicazioni informatiche
- Accesso abusivo al sistema (solo a quelli protetti da misure di sicurezza)
- Violazioni della riservatezza (privacy)
- Pedopornografia

# Aspetti giuridici di Internet

- Natura giuridica di Internet (che legge si applica, qual è il foro competente,...)
- Assegnazione e gestione di nomi a dominio (problemi di grabbing e cybersquatting)
- La risoluzione alternativa delle controversie (ADR e ODR)

# Bibliografia

- Compendio di Informatica Giuridica – Michele Iaselli, Edizione Simone, III edizione 2007